

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA

"OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' - ETS"

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - FINALITA'

Art. 1) Denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi 'CTS') è costituita, in esito alla trasformazione della Associazione 'OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' ODV" la Fondazione denominata "OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' - ETS" destinata ad offrire uno strumento operativo ed un supporto giuridico finanziario ai programmi ed alla missione della Caritas Diocesana di Alessandria.

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la 'Normativa Applicabile').

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito 'RUNTS') negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Alessandria alla via delle Orfanelle n. 25.

Art.3) Scopo

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività prevalentemente nel settore dell'assistenza sociale, socio - sanitaria e della beneficenza.

Art. 4) Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva e prevalente delle

attività di interesse generale di cui alla lettera a), r),u) e v) dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 ovvero:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 nr 104, e alla legge 22 Giugno 2016 nr 112 e successive modificazioni;

b) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

4.2 Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività di interesse generale.

A solo titolo esemplificativo, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1) favorire e sostenere le attività promosse dalla Caritas Diocesana di Alessandria in attuazione del suo mandato;

2) assistere le persone svantaggiate e bisognose in genere;

3) ricercare locali e immobili da poter gestire a titolo di comodato o di affitto da destinare a case di prima accoglienza o a domicili con affitti agevolati per persone svantaggiate e bisognose in genere;

4) gestire strutture di accoglienza e/o servizi sociali anche con opportune convenzioni con gli enti pubblici;

- 5) organizzare e gestire mense per la somministrazione di pasti gratuiti a favore delle persone e famiglie bisognose;
- 6) raccogliere alimenti e beni di prima necessità da privati e imprese commerciali organizzandone la distribuzione gratuita a famiglie bisognose anche mediante punti di spaccio organizzati;
- 7) compiere opera di beneficenza con elargizione diretta a persone indigenti o con il tramite di altre Fondazioni, Associazioni, Organizzazioni, Comitati aventi come fini istituzionali la beneficenza;
- 8) organizzare raccolte di vestiario usato da destinarsi all'aiuto, diretto o indiretto, di persone svantaggiate e bisognose, anche attraverso la valorizzazione economica di quanto raccolto attraverso attività di raccolta fondi, di cui all' art. 7 del DLgs.117/2017;
- 9) promuovere studi, ricerche, iniziative atte a sensibilizzare la popolazione ai problemi della pace, della giustizia nei rapporti tra i popoli, della povertà e delle necessità delle persone a rischio o comunque bisognose di attenzione e di particolari servizi di assistenza;
- 10) promuovere e sostenere tutti gli aspetti del volontariato;
- 11) organizzare e sostenere i centri operativi per le attività di servizio civile e di quelle di altri volontari;
- 12) promuovere raccolte fondi, intese come il complesso di attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

4.3 La Fondazione potrà altresì attività diverse da quelle sopra elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti consentiti dalla Legge.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

5.2 La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo; si avvale dei volontari e dei giovani che svolgono servizio civile a favore della collettività mediante il Servizio Civile Regionale e Nazionale.

5.3 Nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle personali caratteristiche, la Fondazione favorisce e valorizza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli operatori ed i volontari.

5.4 I volontari che non svolgono la loro mansione in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro.

5.5 L'attività dei volontari è coperta da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, a norma dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.
5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6) Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 7) Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle consistenze patrimoniali facenti capo alla Associazione OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' all' atto della sua trasformazione, meglio individuato nel verbale della relativa assemblea e nella relazione peritale redatta ex art. 22 c.4 CTS ad esso allegata.

Il valore complessivo di detto patrimonio, così come valutato nella relazione predetta, è pari ad euro 73.622,00 (settantatremilaseicentoventidue/00).

Art. 8) Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) apporti, donazioni, eredità e legati accettati ai sensi delle disposizioni previste dal diritto canonico e civile, diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) contributi e offerte della Diocesi, delle Parrocchie e di altri enti ecclesiastici o civili, diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) offerte di singole persone, di aziende e società di persone e/o di fatto;
- d) contributi da parte di enti pubblici o privati erogati a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione anche sotto forma di convenzioni;
- e) introiti provenienti dall'aggiudicazione di bandi pubblici e privati.
- f) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione
- g) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione
- h) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati
- i) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al

patrimonio della Fondazione

j) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 9) Raccolta fondi e ricezione

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale

Art. 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non attribuisce a chi lo effettua alcun diritto di partecipazione alla organizzazione o alla attività della Fondazione, né in particolare attribuisce una quota di partecipazione alla Fondazione o al patrimonio della stessa suscettibile di essere trasmessa a terzi per atto inter vivos o per successione.

Art. 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti, donazioni, eredità e legati accettati ai sensi delle disposizioni previste dal diritto canonico e civile e destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di contributi e offerte della Diocesi, delle Parrocchie e di altri enti ecclesiastici o civili destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta

non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione

Art. 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 13) Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 14) Patrimoni destinati

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c

Titolo III – Sistemi di amministrazione e di controllo

Art. 15) Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi gli 'Organi'):

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il 'Presidente') e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il 'Vice Presidente')
- c) l'Organo di Controllo
- d) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo

Art. 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio direttivo è l'organo preposto a deliberare gli indirizzi generali della attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione

16.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) approvare il programma annuale delle attività della Fondazione, su proposta del Presidente
- b) coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti statuari
- c) approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno solare
- d) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, compiendo qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria
- e) approvare ogni eventuale regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e le attività della Fondazione
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto

g) deliberare la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenze dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio direttivo si riunisce, svolge le proprie funzioni e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno a cinque altri membri.

17.2 I membri del Consiglio Direttivo sono designati dal Vescovo della Diocesi di Alessandria.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

17.4 Il Vescovo diocesano, anche su proposta della maggioranza del Consiglio Direttivo, può rimuovere dall'incarico il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo, qualora siano responsabili di comportamenti sanzionati penalmente e, qualora siano responsabili di cattiva gestione patrimoniale e amministrativa della Fondazione, conflitto di interessi (propri o familiari) con la Fondazione, reiterata inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, comportamenti che danneggino gravemente l'immagine della Fondazione, o che contrastino con i principi cristiani che la animano, grave inosservanza delle disposizioni previste dal diritto canonico relative

alla corretta gestione dei beni e all'amministrazione degli stessi, tutto quanto sopra espresso nel rispetto del diritto canonico e civile.

Art. 18) Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19) Durata in carica

19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la adunanza del Consiglio direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

19.2 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Vescovo diocesano procederà a designare il sostituto. Il Consigliere subentrante dura in carica per la durata residua del mandato del Consiglio.

19.4 I Consiglieri sono rieleggibili, senza limiti al numero di mandati consecutivi.

Art. 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1 il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno uno dei Consiglieri ovvero dall'Organo di Controllo. In ogni caso il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno per la approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante lettera o messaggio di

posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 24 ore prima dell'adunanza.

20.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal terzo Consigliere.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative alla responsabilità dei componenti gli organi della Fondazione, quelle relative a eventuali modifiche dello Statuto o quelle relative ad attività ed iniziative non comprese in quelle istituzionali, devono essere approvate con le seguenti maggioranze:

- Voto favorevole di due consiglieri in caso di Consiglio Direttivo composto da tre membri;
- Voto favorevole di tre consiglieri in caso di Consiglio Direttivo composto da quattro membri;

- Voto favorevole di tre consiglieri in caso di Consiglio Direttivo composto da cinque membri;
- Voto favorevole di quattro consiglieri in caso di Consiglio Direttivo composto da sei membri;
- Voto favorevole di cinque consiglieri in caso di Consiglio Direttivo composto da sette membri.

21.4 Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi, oltre che con la compresenza fisica degli intervenuti nel medesimo luogo, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distinti fra loro, audio/video collegati, ovvero altresì anche esclusivamente a mezzo di strumento informatici o di telecomunicazione che consentano il collegamento audio/video degli intervenuti.

E' condizione essenziale che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In ogni caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio / video collegati a cura della Fondazione, in cui gli intervenuti possano recarsi (in questo caso la riunione si intenderà svolta dove sono presenti il

Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante), ovvero le modalità con le quali, in caso la riunione si tenga esclusivamente con strumenti informatici o di telecomunicazione, gli aventi diritto possano parteciparvi.

Art. 22) Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS

Art. 23) Presidente e Vice Presidente

23.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Vescovo di Alessandria sentito il parere del Delegato vescovile per la Pastorale della Carità e del Direttore della Caritas Diocesana.

23.2 Il Presidente:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima successiva adunanza;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- verifica l'attuazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché degli eventuali regolamenti e della Normativa Applicabile; promuove la riforma dello Statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità ed opportunità;
- redige una relazione annuale riguardo l'andamento della Fondazione, da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- propone il programma annuale dell'attività della Fondazione, nonché il bilancio preventivo, al Consiglio Direttivo;

- cura, con l'aiuto del Responsabile Amministrativo, se nominato, o di altre persone individuate dal Presidente stesso, la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e dallo Statuto

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può attribuire, ove necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione ad altri, anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo, mediante apposita procura da rilasciarsi previa deliberazione dello stesso Consiglio.

23.3 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce circa l'attività nel frattempo compiuta.

23.4 In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di amministrazione anche straordinaria della Fondazione, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

23.5 il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per qualsiasi terzo prova dell'impedimento da parte del Presidente.

Art. 24) Responsabile Amministrativo

24.1 Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, nomina il Responsabile Amministrativo su proposta del Presidente. Il Responsabile Amministrativo può essere anche un componente del Consiglio Direttivo e deve avere una comprovata esperienza in materia amministrativa e gestionale

24.2 Al Responsabile Amministrativo spetta di:

- a) coadiuvare il Presidente nel predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) amministrare il patrimonio e i fondi della Fondazione e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive del Consiglio Direttivo
- c) redigere e presentare al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione, il piano di copertura economica del programma delle attività per l'anno successivo
- d) redigere e presentare al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente
- e) curare la tenuta dei libri contabili

Art. 25) Composizione dell'organo di Controllo

25.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori, a uno dei quali è attribuita la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dal Vescovo della Diocesi di Alessandria.

25.2 I requisiti dei componenti dell'Organo di Controllo sono determinati dalle norme di legge, e pertanto:

- a) nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato:
 - un iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il ministero della Giustizia, oppure
 - un iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure

- un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche

b) nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti deve appartenere ad una delle tre categorie di cui al comma che precede

c) nel caso competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio della funzione di revisione legale, il Controllore Unico, se monocratico, ovvero tutti i membri del Collegio dei Controllori debbono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali

Art. 26) Ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'Organo di Controllo

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e se eletti decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 27) Durata in carica dell'organo di controllo

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la adunanza del Consiglio Direttivo convocata per la approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 28) Compiti dell'organo di controllo

28.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- f) attesta se il bilancio sia stato redatto o meno in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 29) Funzionamento del Collegio dei Controllori

29.1 Il Collegio dei Controllori, qualora designato, è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

29.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.

29.4 Il Collegio è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

29.5 Il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno due dei tre componenti in carica.

29.6 Il Collegio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Controllore più anziano di età.

29.7 Le deliberazioni del Collegio sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei Controllori: in caso di parità prevale il voto del Presidente, ove presente alla riunione.

29.8 Le riunioni del Collegio dei Controllori possono svolgersi, oltre che con la compresenza fisica degli intervenuti nel medesimo luogo, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distinti fra loro, audio/video collegati, ovvero altresì anche esclusivamente a mezzo di strumento informatici o di telecomunicazione che consentano il collegamento audio/video degli intervenuti.

E' condizione essenziale che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Controllori. In ogni caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di riunione totalitaria, nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi audio / video collegati, in cui gli intervenuti possano recarsi (in questo caso la riunione si intenderà svolta dove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante), ovvero le modalità con le quali, in caso la riunione si tenga esclusivamente con strumenti informatici o di telecomunicazione, gli aventi diritto possano parteciparvi.

Art. 30) Compenso dei membri dell'Organo di Controllo

30.1 Il compenso ai componenti l'organo di controllo è stabilito dal consiglio direttivo ed è proporzionale all'impegno assunto.

Art. 31) Funzione di revisione legale

31.1 La funzione di revisione legale, ove il suo esercizio sia obbligatorio per legge, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti al Registro dei Revisori Legali, designate dal Vescovo della Diocesi di Alessandria.

Art. 32) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è regolata dall'art. 28 CTS

Titolo IV - BILANCI, LIBRI, SCRITTURE

Art. 33) Esercizi

34.1 La fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 34) Bilancio di esercizio

34.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatta e depositato secondo la Normativa Applicabile

Art. 35) Scritture Contabili

35.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile

Art. 36) Libri della Fondazione

36.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo

b) il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo

36.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, che possono chiedere di estrarne copie.

36.3 Il libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono chiedere di estrarne copie

36.4 Il Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminarlo.

Titolo V ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 37) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

37.1 La Fondazione si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge, anche per decreto del Vescovo della Diocesi di Alessandria.

37.2 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe di utilità sociale, carità, religione o culto, designati dal Vescovo della Diocesi di Alessandria

Alessandria 26 aprile 2023